

# Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE, VIA DEL GESU' n. 62 – 00186 ROMA



Roma, 22 marzo 2021

## Circolare n. 27

Al Vicepresidente e ai Componenti l'Ufficio di Presidenza AGIS

Ai Sig.ri Soci  
delle Associazioni, Federazioni  
e Fondazioni

Ai Soci Affiliati

Alle Unioni/Delegazioni Regionali  
e interregionali AGIS

Loro Sedi

**Oggetto:** Approvazione Decreto legge c.d. Sostegni.

Il Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha approvato il decreto-legge c.d. "Sostegni" che introduce misure urgenti in materia di supporto alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Il decreto introduce anche nuove misure in favore del settore dello spettacolo. Di seguito indichiamo le principali disposizioni di interesse:

### **Misure urgenti per la cultura (Art. 36)**

Per l'anno 2021 vengono stanziati **200 milioni di euro** a incremento della parte corrente del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all'articolo 89 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia).

Il fondo di cui all'art. 183, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di **120 milioni per l'anno 2021**. Viene, inoltre ristretta la destinazione di tale Fondo alle sole emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di spettacoli e mostre, in considerazione del trasferimento delle competenze su fiere e congressi al neo-istituito Ministero per il turismo.

Si segnalano inoltre:

### **Indennità onnicomprensiva lavoratori spettacolo (Art. 10, comma 6)**

Viene prevista una **indennità straordinaria di 2400 euro** per tutti i lavoratori dello spettacolo, allargando la platea di beneficiari rispetto ai precedenti provvedimenti. La disposizione indicata assegna l'indennità straordinaria a coloro che sono iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, con almeno **trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 sino alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto**, cui deriva un **reddito non superiore a 75.000 euro (a fronte del precedente limite di 50.000 euro)**, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità. La medesima indennità è erogata agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con **almeno sette contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto**, cui deriva un **reddito non superiore a 35.000 euro**

### **Contributo a fondo perduto (Art. 1)**

Si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

Potranno presentare richiesta i soggetti che abbiano **subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento del valore medio mensile**. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro.

L'importo del contributo a fondo perduto sarà determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019. La predetta percentuale è del 60 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100mila euro; 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100mila a 400mila euro; 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro; 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro; 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.

Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

### **Proroga della Cassa Integrazione ordinaria, Cassa Integrazione in deroga e assegno ordinario legati all'emergenza "Covid" (Art. 8)**

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno la possibilità di richiedere **fino a 13 settimane** di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale "emergenza COVID-19" da utilizzare **tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021**. I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale. La Cassa Integrazione in deroga e l'assegno ordinario legati all'emergenza

“Covid” vengono prorogati, invece, fino al **31 dicembre 2021** per una **durata massima di 28 settimane dal 1° aprile al 31 dicembre**.

### **Blocco dei licenziamenti (Art. 17)**

Il blocco dei licenziamenti è prorogato fino al **30 giugno 2021** per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria; al **31 ottobre 2021** per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga. E' prevista un'ulteriore proroga fino al **31 dicembre** della possibilità di prorogare e rinnovare contratti a termine senza causali.

### **Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego - NASpl (Art. 16)**

Viene previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al **31 dicembre 2021** l'indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale prevede che hanno diritto alla Naspi i lavoratori che hanno mutuato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

### **Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (Art. 14)**

Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 8 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di **100 milioni di euro** per l'anno 2021.

In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è prevista la proroga al **31 maggio 2021** del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

### **Cancellazione cartelle esattoriali (Art.11)**

E' prevista la cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000€ del **periodo 2000-2010** per i soggetti con reddito inferiore a 30.000€. E', inoltre disposta la proroga della sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 30 aprile.

### **Riduzione sulle bollette elettriche (Art. 6)**

Si definiscono interventi a riduzione degli oneri sulle bollette elettriche, per utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, per i **mesi di aprile maggio e giugno 2021**, alle voci di bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

### **Regime quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato (Art. 28)**

Si interviene sul limite del regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato innalzando il limite da 800.000 euro a 1,8 milioni di euro.

**Misure a sostegno dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (Art. 33)**


Per l'anno 2021 è incrementato di **78,5 milioni** di euro il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'art. 100, comma 1 decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia).

Per eventuali integrazioni si rinvia alla lettura del provvedimento, allegato alla presente.

Con i migliori saluti.

Il Presidente

(Carlo Fontana)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Fontana', written over a horizontal line.

All.to